

BOZZE DI STAMPA

11 maggio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in
flagranza (592)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal presente articolo si procede sempre d'ufficio."».

1.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo le parole: «primo comma» inserire le seguenti: «e nei casi in cui ricorre la circostanza di cui al terzo comma».

1.0.1

SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 2), numero 6), numero 7) e numero 9) e 625, comma 1, numero 2), numero 3), numero 5), numero 7 e numero 7-*bis*»;

f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «in danno ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».».

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: "se il fatto è commesso", sono inserite le seguenti: "ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali".».

1.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: "se il fatto è commesso" inserire le seguenti: "ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali".».

Art. 2

2.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "612-bis,"».

2.2

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "614, se il fatto è commesso con violenza sulle cose,"».

Art. 3

3.1

SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.3

SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 380, comma 3, primo periodo del codice di procedura penale, dopo le parole: "nel luogo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis."».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa».

3.5

SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela."».

3.0.2

SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento)

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna."».

3.0.3

SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza."».
